

COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE
PG 645897/2014

Del 23/10/2014
DIRETTORE DI SETTORE
(S) SEGRETARIO GENERALE
23/10/2014

COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE
PG 645897/2014

Del 23/10/2014
DIRETTORE DI SETTORE
A20: ORD.SIND. 65/2014

Milano



ATTI DEL COMUNE

COMUNE DI MILANO
S COMMERCIO, SUAP E
PG 645897/2014
DIRETTORE DI SETTORE
Del 23/10/2014
(S) PROT. SEGRETERIA GEN
23/10/2014

Direzione Centrale Attività Produttive e
Marketing Territoriale
Settore Commercio, SUAP e Attività
Produttive
Direzione di Settore

COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE
PG 645897/2014

Del 23/10/2014
DIRETTORE DI SETTORE
(S) PROT. S COMMERCIO, S
23/10/2014

Protocollo

Milano,

Oggetto: modifica ed integrazione dell'ordinanza n. 63/2014 del 15/10/2014, concernente la disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 TULPS e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, 6° comma, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS.

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 63/2014 del 15 ottobre 2014, con la quale si stabilisce la disciplina in materia di orari di esercizio delle sale giochi (ex art. 86 TULPS) e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 TULPS e cioè che:

1) ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATI EX ART. 86 TULPS

L'orario di esercizio delle sale giochi è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00 di tutti i giorni, festivi compresi.

2) ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, DEL TULPS, COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI (commerciali, locali o punti di vendita del gioco)

a. Autorizzati ex art. 86 TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, ricevitorie lotto, esercizi commerciali, ecc.)

b. Autorizzati ex art. 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo, negozi dediti esclusivamente al gioco, ecc.)

L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra, è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00, di tutti i giorni, festivi compresi.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2040 del 17 ottobre 2014 con la quale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, così come modificato dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n.125, si è stabilito in € 450 l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000, per le violazioni dell'ordinanza sindacale n. 63/2014;

Rilevato che le attività di gioco nelle sale biliardo e sport bowling, sempre autorizzate ai sensi dell'art. 86 del TULPS, si devono considerare come attività di natura prevalentemente sportiva, in considerazione anche del riconoscimento di tali attività da parte del C.O.N.I., e che, pertanto, l'orario di esercizio di tali attività debba continuare ad essere disciplinato dalla precedente

**ATTI DEL COMUNE**

**Direzione Centrale Attività Produttive e
Marketing Territoriale
Settore Commercio, SUAP e Attività
Produttive
Direzione di Settore**

ordinanza PG 78193/2013 del 29 gennaio 2013, ossia dalle ore 10,00 alle ore 1,00 del giorno seguente;

Atteso, comunque, che laddove nelle suddette sale biliardo e bowling fossero presenti apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro gioco di cui all'art. 110, 6° comma, del TULPS, quest'ultimi dovranno seguire l'orario di funzionamento previsto dall'ordinanza n. 63/2014;

Valutato necessario definire puntualmente

- che gli apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro, di cui all'art. 110, 6° comma, del TULPS, nelle ore di "non funzionamento", devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio;
- che la sanzione amministrativa pecuniaria deve intendersi riferita ad ogni singolo locale o punto di vendita del gioco, indipendentemente dal numero di apparecchi di intrattenimento ivi collocati;

Ritenuto di dover applicare, in casi di particolare gravità e recidiva, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86 nonché la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma sesto TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 TULPS

Tutto ciò premesso

DISPONE

a modifica ed integrazione della precedente Ordinanza sindacale n. 63 del 15 ottobre 2014, per tutte le motivazioni sopra esposte, che:

- le sale biliardo e le sale bowling, autorizzate ex art. 86 TULPS, siano escluse dalla disciplina oraria stabilita con l'ordinanza sindacale n. 63/2014, in ragione della loro natura di attività prevalentemente sportiva;
- gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, collocati nelle sale biliardo e bowling, seguono comunque gli orari di funzionamento stabiliti con l'ordinanza sindacale n. 63/2014;
- le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento e dell'ordinanza sindacale n. 63/2014 saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000, applicandosi per la sanzione pecuniaria l'ammontare determinato in € 450 dalla deliberazione di Giunta Comunale N. Reg. 2040 del 17 ottobre 2014;
- la sanzione amministrativa pecuniaria deve intendersi riferita ad ogni singolo locale o punto di vendita del gioco, indipendentemente dal numero di apparecchi di intrattenimento ivi collocati;
- gli apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro, di cui all'art. 110, 6° comma, del TULPS, nelle ore di "non funzionamento", devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio;
- in caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a cinque giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art. 86 ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma sesto TULPS, collocati in altre



ATTI DEL COMUNE

**Direzione Centrale Attività Produttive e
Marketing Territoriale
Settore Commercio, SUAP e Attività
Produttive
Direzione di Settore**

tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 TULPS;

- la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Si dà atto che la presente ordinanza sarà pubblicata per giorni 15 consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del commercio del Comune di Milano "FARE IMPRESA", sarà resa eseguibile dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio e resa nota al pubblico attraverso i media locali e a mezzo della stampa locale;

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al Prefetto della Provincia di Milano entro 30 giorni;
- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

p. IL SINDACO
IL VICESINDACO
Ada Lucia De Cesariis

